



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.73/2015 DEL 25/09/2015

"Modificazioni all'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2015 - Norme in materia di composizione dei Collegi Sindacali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale."





Codice cifra: AOA/SDL/2015/ 00001

S.D.L. "MODIFICAZIONI ALL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2015 - NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE" – Relazione.

L'art. 1, commi 555 e 574, della L. 190/2014 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* – cd. Legge di Stabilità) ha modificato l'art. 3-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilendo, con riferimento ai Collegi Sindacali delle Aziende del S.S.N., che: *"Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute"*.

La predetta modifica ha interessato in modo generico la composizione dei Collegi Sindacali delle Aziende sanitarie, senza prevedere una specifica disciplina per i Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, la cui composizione risultava già normata dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 517/1999 s.m.i., il quale prevedeva 5 componenti, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, uno designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca ed uno designato dall'Università interessata.

Risultava dunque necessario prevedere una diversa composizione dei Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R., che fosse rispettosa delle vigenti norme di finanza pubblica ma che tenesse anche conto della tipologia specifica delle Aziende Ospedaliere integrate con l'Università.

A tal fine la Regione Puglia, con Legge regionale 10 aprile 2015, n. 20, ha disciplinato la composizione dei Collegi Sindacali delle Aziende ed Enti del S.S.R. stabilendo:

- al comma 1 che *"I Collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali ed IRCCS del Servizio Sanitario della Regione Puglia, in applicazione dell'art. 13, co. 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 ("Patto per la Salute per gli anni 2014-2016"), dell'art. 1, comma 574 – Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'art. 6, co. 5 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, sono composti – a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge – da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, uno designato dal Ministro della Salute.*
- al comma 2 che *"I Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R., sono composti – a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge – da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione*





REGIONE
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Puglia, uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, uno designato dall'Università interessata".

Il predetto art. 1, comma 2, della L.R. n. 20/2015, tuttavia, è stato oggetto di osservazioni da parte del Ministero della Salute, che con nota prot. n. 3929-P del 5/6/2015 ha contestato la previsione da parte del legislatore regionale di un componente designato dall'Università interessata e la mancata previsione – viceversa – del componente designato dal Ministro della Salute, ed ha chiesto conseguentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di impugnare la citata Legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ritenendo il relativo art. 1, co. 2 "in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" nella parte in cui quest'ultimo prevede la composizione dei Collegi Sindacali delle Aziende del S.S.N. ("tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute").

Peraltro, lo stesso Ministero della Salute – secondo l'interpretazione della norma di cui innanzi – ha recentemente proceduto d'ufficio alla designazione dei componenti di propria competenza nell'ambito dei Collegi Sindacali delle due Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia, generando incertezza operativa da parte dei rispettivi Direttori generali, cui compete ai sensi della normativa vigente la nomina dei Collegi sindacali in questione.

Per quanto sopra evidenziato, con il presente s.d.l. si propone la modifica dell'art. 1, comma 2, della suddetta L.R. 20/2015, che viene sostituito come di seguito:

"I Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR, sono composti – a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge – da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con l'Università interessata, uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, uno designato dal Ministro della Salute".

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)



3



REGIONE
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA ED
ACCREDITAMENTO

4.14



Codice cifra: AOA/SDL/2015/ 00001

S.D.L. "MODIFICAZIONI ALL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2015 -
NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE ED ENTI
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE".

L'art. 1, comma 2 della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 20, è così sostituito:

2. "I Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliere-Universitarie del S.S.R. sono composti - a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge - da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con l'Università interessata, uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, uno designato dal Ministro della Salute".

